

15100 ALESSANDRIA - VIA XXIV MAGGIO N. 2/A - TEL. (0131) 262426 - FAX 265921  
N O T A I O

Repertorio n. 5156

Raccolta n. 2520-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno 2003 (duemilatre), il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre, alle ore diciannove.-----

In Alessandria, Via Plana n. 22.-----

Innanzi a me Raffaella Ricaldone, notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, previa espressa rinuncia all'assistenza dei testimoni, con il mio consenso, è presente:-----

TOSETTI Germano, nato a Roncoferraro (MN) il giorno 1 gennaio 1944, residente a Valenza (AL), Via Melgara n. 13, assicuratore, Codice Fiscale TST GMN 44A01 H541R.-----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto che trovasi riunita in questo giorno, ora e luogo, l'assemblea ordinaria e straordinaria del-----

CONSORZIO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI con sede in Alessandria (AL), Via Plana n. 22, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Alessandria 80052380062.-----

A termini dell'articolo 9 dello statuto, l'Assemblea designa Presidente TOSETTI Germano; l'assemblea richiede a me notaio di fungere da segretario.-----

Io Notaio dò atto di quanto segue.-----

Il Presidente dell'assemblea, constatato:-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini dell'articolo 9 dello statuto;-----

- che sono presenti 20 (venti) enti consorziati su 32 (trentadue), rappresentanti 205 (duecentocinque) quote su 245 (duecentoquarantacinque), e precisamente:-----

COMUNE DI ALESSANDRIA titolare di n. 100 (cento) quote;-----

COMUNE DI BASSIGNANA titolare di n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI BERGAMASCO titolare di n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI BOSCO MARENCO titolare di n. 5 (cinque) quote;---

COMUNE DI CARENTINO titolare di n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI CASALCERMELLI titolare di n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO titolare di n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI CONZANO titolare di n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI FELIZZANO titolare di n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI FRASCARO titolare di n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI FRUGAROLO titolare di n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI GAMALERO titolare di n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA titolare di n. 5 (cinque) quote;-----

Reg. in Alessandria

24.12.2003

3380

130,14

Trascritto e registrato

Trascritto a Alessandria


in data 24.12.2003

al n° d'ord. 3380

di form.tà art. 190

euro .....

Alessandria  
24.12.2003



COMUNE DI PIETRA MARAZZI titolare di n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI QUARGNENTO titolare di n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI QUATTORDIO titolare di n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI RIVARONE titolare di n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO titolare di n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI SOLERO titolare di n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI VALENZA titolare di n. 30 (trenta) quote;-----

- che dell'organo amministrativo sono presenti: BOCCHIO Piercarlo, Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante, nonché i Consiglieri DELUCCHI Fulvio, SECONDELLI Diego, CERMELLI Giancarlo, GAGLIARDI Stefano, FRACCHIA Fabio, MUSSA Lorenza, TORTI Carlo e TOSO Giampiero, mentre risulta assente giustificato il Consigliere METTA Maurizio;--

- che è presente il Direttore Generale ZORZI Marco;-----

- che del Collegio dei Revisori sono presenti i Revisori RANGONE Egidio e INGROSSO Maria Gabriella, mentre risulta assente giustificato il Presidente CATTANEO Maria Teresa-----

-----dichiara-----

l'assemblea regolarmente costituita e valida per deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO:-----

-----PARTE ORDINARIA-----

1) Approvazione verbali delle sedute precedenti dell'Assemblea consortile.-----

2) Revisione tariffe smaltimento per l'ultimo bimestre 2003.--

-----PARTE STRAORDINARIA-----

- Scissione a norma dell'art. 115 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 20 Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, con destinazione del complesso aziendale a società per azioni di nuova costituzione e provvedimenti conseguenti.-----

- Conseguenti: limitazione dell'oggetto del Consorzio alle funzioni di governo di cui all'art. 11 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 (Consorzio di Bacino), mutamento denominazione e oggetto, adozione di nuovo Statuto ed approvazione patti parasociali. Provvedimenti conseguenti.---

Si dà atto che i punti all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria sono già stati discussi e deliberati in sede amministrativa.-----

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria, il Presidente espone ai presenti la normativa in materia di gestione dei servizi pubblici, in particolare l'articolo 35 comma 8 della Legge 448/2001, secondo il quale gli Enti Locali trasformano i consorzi che gestiscono i servizi pubblici di cui all'articolo 31 comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in

società di capitali ai sensi dell'articolo 115 del citato T.U.-----

In particolare, l' art. 115 del citato T.U. prevede che i Comuni, le Provincie e gli altri Enti Locali possono, per atto unilaterale, trasformare i consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 113 lettera c) del T.U. in società di capitali di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione dei consorzi risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto dalla legge per la costituzione delle società medesime, imputando l'eventuale residuo del patrimonio netto conferito a riserve e fondi e mantenendo le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. L'ultimo comma della citata norma dispone che la deliberazione di trasformazione in esame possa anche "prevedere la scissione dell' azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa", nel qual caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 115 citato ed agli articoli 2504 septies e 2504 decies Codice Civile. Dette disposizioni si applicano anche alle trasformazioni dei Consorzi, ex artt. 17 commi 51 e seguenti della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e 115 del T.U., intendendosi sostituita al Consiglio Comunale l'Assemblea consortile, nel qual caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.-----

Da ultimo, l'articolo 20 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante Norme per la gestione dei Rifiuti, la cui ratio consiste nel tenere distinte le funzioni di governo dalla gestione degli impianti ed erogazione del servizio, ha previsto che le assemblee dei consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, che svolgono anche le funzioni amministrative di governo, deliberano la trasformazione di cui all'articolo 35 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 per scissione e destinazione a società di capitali di nuova costituzione dei complessi aziendali aventi ad oggetto la gestione dei rifiuti urbani, nonché la conseguente limitazione dell'oggetto sociale del consorzio alle funzioni di governo. La deliberazione determina altresì l'attribuzione delle funzioni ad un unico consorzio di governo per l'intero bacino.--

Al di là del nomen iuris adottato, il legislatore ha voluto delineare, nelle disposizioni sopra illustrate, una fattispecie semplificata di scissione, stante la volontà, espressa all'ultimo comma dell'art. 115 T.U., di non richiamare integralmente la normativa prevista dal Codice Civile in materia di scissione, bensì esclusivamente gli artt. 2504 septies e 2504 decies, rispettivamente forma ed effetti della scissione.-----

La fattispecie di "scissione" emergente dalle norme sopra illustrate non è cioè perfettamente sussumibile nella fattispecie astratta prevista dagli artt. 2504 septies e seguenti del Codice Civile: al contrario, ne integra ed esprime una forma per così dire atipica e semplificata, stante l'esigenza di addivenire ad una separazione tra le funzioni di governo e le funzioni gestionali.-----

Alla luce della normativa sopra illustrata, propone quindi di costituire una nuova società per azioni alla quale destinare il complesso aziendale attualmente organizzato per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, composto dai ceti meglio oltre elencati, la quale, subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al complesso aziendale conferito, da denominare AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A. siglabile ove consentito in A.R.AL. S.P.A. con sede in Alessandria (AL), Via Plana n. 22, retta dallo statuto che illustra all'Assemblea.-----

Per quanto riguarda il capitale sociale, fa presente agli enti consorziati che il fondo di dotazione è pari ad Euro 231.770,00 (duecentotrentunmilasettecentosettanta virgola zerozero) e propone di fissare il capitale iniziale della società in Euro 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila virgola zerozero), rappresentato da 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta) azioni da Euro 100 (cento) cadauna, da attribuire agli attuali enti partecipanti al Consorzio secondo le seguenti proporzioni:-----


COMUNE DI ALESSANDRIA n. 1.000 (mille) azioni;-----  
COMUNE DI ALTAVILLA MONFERRATO n. 25 (venticinque) azioni;--  
COMUNE DI BASSIGNANA n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI BERGAMASCO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO n. 25 (venticinque) azioni;  
COMUNE DI BOSCO MARENGO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI CARENTINO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI CASALCERMELLI n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO n. 50 (cinquanta) azioni;--  
COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA n. 25 (venticinque) azioni;--  
COMUNE DI CASTELSPINA n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI CONZANO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO n. 25 (venticinque) azioni;---  
COMUNE DI FELIZZANO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI FRASCARO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI FRUGAROLO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI FUBINE n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI GAMALERO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI LU n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI MASIO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI MONTECASTELLO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI OVIGLIO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI PECETTO DI VALENZA n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI PIETRA MARAZZI n. 25 (venticinque) azioni;-----

COMUNE DI PIOVERA n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI QUARGNENTO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI QUATTORDIO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI RIVARONE n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO n. 50 (cinquanta) azioni;  
COMUNE DI SEZZADIO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI SOLERO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI VALENZA n. 300 (trecento) azioni.-----

Il Presidente evidenzia che il CONSORZIO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI è titolare e proprietario di complesso aziendale avente ad oggetto l'attività di smaltimento rifiuti, composto dai beni mobili registrati meglio oltre descritti, dalla quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale nella società SOVERI S.R.L. con sede in Alessandria (AL), Via Plana n. 22, capitale sociale Euro 26.000,00 interamente versato, e da beni immobili posti:-----

- a) in COMUNE DI ALESSANDRIA, censiti-----  
1) nel N.C.T. al Foglio 184, Mappale 116; Foglio 185, Mappali: 48, 5, 49, 50, 52; Foglio 186, Mappali: 158, 159, 160, 161, 176, 178, 180, 182, 184, 251, 253, 204, 206, 208, 210, 259, 255, 257, 224, 256, 264, 266, 268, 274, 260, 262, 270, 272;-----  
2) nel N.C.E.U. al Foglio 185, Mappale 46 subalterno 1;-----  
b) in COMUNE DI BASSIGNANA, censiti nel N.C.T.:-----  
al Foglio 10, Mappale 285; al Foglio 11, Mappali: 169; 171; 173;-----  
c) in COMUNE DI PECETTO DI VALENZA, censiti nel N.C.T. al Foglio 4, Mappali: 58, 60, 61, 62, 236, 320, 324, 322, 203, 229, 230, tutti meglio oltre descritti.-----

Per il Collegio dei Revisori, a nome del Collegio medesimo, interviene RANGONE Egidio, il quale nell' esprimere parere favorevole sulle proposte come sopra formulate, illustra ai presenti la procedura successiva di "controllo sul capitale" prevista all'articolo 115 comma 3 del T.U. 267/2000, secondo il quale "ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere ad un esperto designato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione del luogo ove ha sede la società, una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 comma 1 Codice Civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento, dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili.-----  
Il Presidente, infine, propone che la società di nuova di costituzione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is somewhat stylized and appears to be a single name. The stamp is mostly obscured by the ink but shows some faint circular lines.

ne, composto da 5 (cinque) membri e che il primo esercizio si chiuda alla data del 31 dicembre 2004.-----

Il Presidente evidenzia come, destinando per scissione ai sensi degli artt. 115 u.c. T.U. e 20 L.R. n. 24/2002, giova, in ottemperanza alla normativa stessa sopra illustrata, limitare l'oggetto del Consorzio alle funzioni di governo di cui all'art. 11 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 (Consorzio di Bacino), mutare la denominazione e l'oggetto, e quindi adottare un nuovo Statuto che va ad illustrare.-  
Sottolinea come era in previsione altresì l'approvazione di patti parasociali, che però suggerisce di rinviare eventualmente ad altra seduta, al fine di meglio stilare i patti stessi.-----

Dopo breve, ma approfondita discussione, l'Assemblea udite le proposte del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori, preso atto delle osservazioni, dei motivi di necessità, convenienza ed opportunità che giustificano quanto proposto, con il voto contrario dei COMUNI di PECETTO DI VALENZA, BASSIGNANA E QUARGNENTO-----

-----delibera-----

- di destinare per scissione a norma dell'art. 115 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 20 Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, il complesso aziendale attualmente esercitato CONSORZIO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI per la gestione dei rifiuti urbani a società per azioni, denominata AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A. siglabile ove consentito in A.R.AL. S.P.A., retta dallo Statuto sociale che, composto di 29 (ventinove) articoli, previa lettura da me datane al comparente, sua e mia sottoscrizione, al presente atto si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante, con sede in Alessandria (AL), Via Plana n. 22.-----

Nei modi di legge potranno istituirsi uffici, filiali, rappresentanze, sedi secondarie e agenzie anche altrove. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è effettuata con Assemblea Straordinaria dei soci;-----

- di stabilire che la società ha per oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 6 e 7 del D.LGS. 5 febbraio 1997 n. 22 ed è titolare, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 e dell'art. 113 del TUEL, del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti già di proprietà del Consorzio Alessandrino per la Raccolta il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.-----

La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse con l'oggetto suddetto, quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti, nonché la gestione e l'e-

secuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio nonché la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione.-----

La società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere. Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari senza il previo consenso della presente società. La società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.-----

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali;-----

- di stabilire che il capitale sociale della nuova società, nel rispetto di quanto previsto all'art. 115 D.LGS. 267/2000, sia pari ad Euro 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila virgola zerozero), rappresentato da 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta) azioni da Euro 100 (cento) cadauna, aventi parità di diritti, e da attribuire agli attuali enti partecipanti al Consorzio come segue:-----

COMUNE DI ALESSANDRIA n. 1.000 (mille) azioni;-----  
COMUNE DI ALTAVILLA MONFERRATO n. 25 (venticinque) azioni;--  
COMUNE DI BASSIGNANA n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI BERGAMASCO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO n. 25 (venticinque) azioni;  
COMUNE DI BOSCO MARENGO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI CARENTINO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI CASALCERMELLI n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO n. 50 (cinquanta) azioni;--  
COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA n. 25 (venticinque) azioni;--  
COMUNE DI CASTELSPINA n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI CONZANO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO n. 25 (venticinque) azioni;---  
COMUNE DI FELIZZANO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI FRASCARO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI FRUGAROLO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI FUBINE n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI GAMALERO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI LU n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI MASIO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI MONTECASTELLO n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI OVIGLIO n. 50 (cinquanta) azioni;-----

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI PIETRA MARAZZI n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI PIOVERA n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI QUARGNENTO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI QUATTORDIO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI RIVARONE n. 25 (venticinque) azioni;-----  
COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO n. 50 (cinquanta) azioni;  
COMUNE DI SEZZADIO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI SOLERO n. 50 (cinquanta) azioni;-----  
COMUNE DI VALENZA n. 300 (trecento) azioni.-----

L'effettiva consistenza del capitale sociale sarà determinata in via definitiva secondo quanto previsto dall'art. 115, comma 3, del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;-----

- di dare atto che la società sarà amministrata, per i primi 3 (tre) anni, da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri, nominati, con l'astensione del Comune di Pecetto di Valenza, nelle persone di:-----

DELUCCHI Fulvio, nato a Savona (SV) il 28 giugno 1950, residente a Novi Ligure (AL), Via Stradella n. 57, Codice Fiscale DLC FLV 50H28 I480A;-----

GAGLIARDI Stefano, nato a Felizzano (AL) il 13 gennaio 1932, residente a Quattordio (AL), Frazione Serra n. 76, Codice Fiscale GGL SFN 32A13 D528U;-----

CERMELLI Giancarlo, nato a Casal Cermelli (AL) il 22 marzo 1948, residente a Casal Cermelli (AL), Piazza Marconi n. 7, Codice Fiscale CRM GCR 48C22 B870V;-----

GARDINI Giovanni, nato a Alessandria (AL) il 27 settembre 1932, residente a Alessandria (AL), Corso Carlo Marx n. 144, Codice Fiscale GRD GNN 32P27 A182S;-----

MUSSA Lorenza, nata a Alessandria (AL) il 2 aprile 1960, residente a Alessandria (AL), Via Savonarola n. 84, Codice Fiscale MSS LNZ 60D42 A182S.-----

Seduta stante viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione DELUCCHI Fulvio;-----

- di dare atto che la società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.-----

A comporre il Collegio Sindacale vengono chiamati, con l'astensione del Comune di Pecetto di Valenza-----

a) quali Sindaci Effettivi:-----

CATTANEO Mariateresa (anche nota come Maria Teresa), nata a Alessandria (AL) il 10 giugno 1960, residente a Alessandria (AL), Via Urbano Rattazzi n. 11, Codice Fiscale CTT MTR 60H50 A182C;-----

DAVITE Massimo Gianmaria, nato a Valenza (AL) il 26 agosto 1958, residente a Valenza (AL), Via Camurati n. 18, Codice Fiscale DVT MSM 58M26 L570K;-----

RANGONE Egidio, nato a Cassine (AL) il giorno 8 ottobre 1950, residente a Cassine (AL), Corso Garibaldi n. 30, Codice Fi-



scale RNG GDE 50R08 C027L;-----

b) quali Sindaci Supplenti:-----

LOMBARDI Marinella, nata a Alessandria (AL) il 16 gennaio 1965, residente a Alessandria (AL), Litta Parodi, Via Vecchia Alessandria n. 20, Codice Fiscale LMB MNL 65A56 A182J;-----

BRANCOLINI Fabrizio, nato a Alessandria (AL) il 3 giugno 1968, residente a Alessandria (AL), Via Napoli n. 20, Codice Fiscale BRN FRZ 68H03 A182F.-----

Alla carica di Presidente viene chiamata CATTANEO Mariatere-  
sa;-----

- di confermare la misura degli emolumenti spettanti ai mem-  
bri del Consiglio di Amministrazione ed ai sindaci effettivi  
nella stessa misura attualmente vigente per il Consorzio;----

- di fissare la durata della società fino al giorno 31 dicem-  
bre 2030 salvo proroghe o anticipato scioglimento;-----


- di stabilire che gli esercizi si chiudono il giorno 31 di-  
cembre di ogni anno e, in via transitoria, che il primo si  
chiuderà il 31 dicembre 2004;-----

- di dare atto che la società di nuova costituzione AZIENDA  
RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A. subentrerà nella gestione dei  
servizi, nella proprietà dei beni ed in genere in tutti i  
rapporti attivi e passivi facenti capo al complesso aziendale  
conferito, ad eccezione delle consistenze di cui il Consorzio  
intende mantenere la titolarità, come meglio individuate nel-  
l'elenco al presente atto allegato sotto la lettera "B" pre-  
via lettura e sottoscrizione;-----

- di dare atto che il conferimento in natura del complesso a-  
ziendale già di proprietà del CONSORZIO ALESSANDRINO PER LA  
RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI viene fatto con la garanzia della piena proprietà e la  
disponibilità del complesso aziendale conferito e dei singoli  
beni che lo compongono e la libertà degli stessi da diritti  
reali spettanti a terzi, da pesi, privilegi, sequestri e pi-  
gnoramenti, ad eccezione di pignoramento trascritto in Ales-  
sandria in data 10 novembre 1984 ai nn. 6742/4954, che peral-  
tro assiste debito estinto ed è pertanto inefficace, e della  
servitù di elettrodotto a favore dell'ENEL S.P.A. costituita  
in data 14 gennaio 1999 con scrittura privata autenticata dal  
notaio Carnevale Ricci Marziano di Castelnuovo Scriveria, Re-  
pertorio n. 14956, registrata a Tortona il 20 gennaio 1999 al  
n. 62 serie 2V e trascritta a Alessandria il 9 febbraio 1999  
ai nn. 1181/915 (gravante le aree in Alessandria censite nel  
N.C.T. al Foglio 185 mappale 4; Foglio 186 mappali: 158, 159,  
160 e 161).-----

TOSETTI Germano, unitamente al legale rappresentante del CON-  
SORZIO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMAL-  
TIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI dichiara:-----

a) ai sensi dell'art.18 della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e  
successive modificazioni, che le aree facenti parte del com-  
plesso aziendale trasferito hanno le caratteristiche risul-



tanti dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione, Direzione Territorio e Ambiente del Comune di Alessandria in data 9 dicembre 2003, dal Responsabile del Servizio del Comune di Bassignana in data 13 novembre 2003 e dal Tecnico del Comune di Pecetto di Valenza in data 12 novembre 2003 - certificati che in originale si allegano rispettivamente al presente atto sotto le lettere "C", "D" "E" omessane da me notato la lettura per espressa dispensa avutane - e dichiara che dalla data del rilascio non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relativi alle aree in oggetto; b) che per la realizzazione del complesso immobiliare urbano conferito sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti autorizzativi e concessori:-----

- per allestimento discarica controllata è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Concessione edilizia n. 331 in data 3 luglio 1985 e successiva variante n. 104 in data 4 marzo 1986 per costruzione cabina elettrica, palazzina uffici e nuova sistemazione del piazzale d'ingresso;-----

- per costruzione fabbricato da adibire a ricovero attrezzature elettromeccaniche in Castelceriolo, Regione Trono, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Concessione edilizia n. 271 in data 16 giugno 1986;-----

- per costruzione di fabbricato ad uso uffici in Castelceriolo, Regione Trono, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Concessione edilizia n. 551 in data 17 novembre 1986;---

- per costruzione discarica consortile è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Autorizzazione n. 42 in data 17 febbraio 1987;-----

- per ampliamento discarica consortile in Castelceriolo Regione Trono, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Autorizzazione n. 170 in data 26 maggio 1987;-----

- per costruzione impianto trattamento dei rifiuti solidi urbani in Castelceriolo, Regione Trono, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Concessione edilizia n. 595 in data 20 settembre 1988 e successive varianti n. 851 in data 27 novembre 1991 per costruzione impianto per trattamento rifiuti solidi in Castelceriolo, Regione Trono, e n. 158 in data 27 marzo 1992 per opere di impianto in Castelceriolo, Regione Trono;-----

- per allestimento di nuovo impianto ad interrimento controllato in Castelceriolo, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Concessione edilizia n. 596 in data 20 settembre 1988;-----

- per costruzione capannone adibito a ricovero automezzi e stoccaggio R.U.P. in Castelceriolo, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Concessione edilizia n. 286 in data 23 maggio 1990;-----

- per costruzione 5° Lotto a completamento quarta trincea della discarica rifiuti in Castelceriolo, è stata rilasciata

dal Comune di Alessandria Autorizzazione n.408 in data 27 novembre 1991;-----

- per costruzione tettoia e modifiche interne capannone officina in Castelceriolo, Regione Trono, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Concessione edilizia n. 589 in data 23 dicembre 1994;-----

- per posizionamento box prefabbricato in Castelceriolo, Regione Trono, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Autorizzazione n. 172 in data 14 agosto 1995;-----

- per realizzazione nuova tettoia per stoccaggio materiali provenienti dalla raccolta differenziata ed ampliamento biofiltri all'interno dell'impianto in Castelceriolo, Regione Trono, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Concessione edilizia n. 381 in data 23 luglio 2001;-----

- per costruzione fabbricato ad uso uffici in Castelceriolo, Località Trono, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Concessione edilizia n. 509 in data 24 settembre 2001;-----

- per realizzazione impianto produzione energia da biogas di discarica in Castelceriolo, è stata rilasciata dal Comune di Alessandria Autorizzazione n. 4 in data 16 gennaio 2002.-----

Garantisce la piena conformità degli immobili alle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica in generale e sulla tenuta del Nuovo Catasto Edilizio Urbano;-----

- di dare atto, anche ai fini della continuità delle trascrizioni presso i Registri Immobiliari e gli altri pubblici registri, che di compendio del complesso aziendale destinato alla AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A. sono i seguenti beni:-----

-----A) IMMOBILI-----

in Comune di Alessandria-----

Castelceriolo, Loc. Trono, Strada Provinciale num. 82-----

- complesso immobiliare così censito nel N.C.E.U.:-----

Foglio 185 (centoottantacinque), Mappale 46 (quarantasei) subalterno 1 (uno), Frazione Castelceriolo, Località Trono Strada Provinciale n. 82, p. S1-T-1-2-3-4, Z.c. 2, Cat. E/9, R.C. Euro 57.477,00.-----

Confini: Strada Vicinale della Fornace, mappali 5, 47, 6, 50, 52, 49 dello stesso Foglio e Strada Vicinale dei Poggi;-----

- aree così censite nel N.C.T.:-----

Foglio 184 (centoottantaquattro), Mappale 116 (centosedici), seminativo arborato di classe 2^ di Ha: 0.00.54 RD Euro 0,67 RA Euro 0,47.-----

Confini: mappali 16, 136 e 143 dello stesso Foglio e Strada Vicinale;-----

Foglio 185 (centoottantacinque), Mappali:-----

\* 48 (quarantotto), seminativo arborato di classe 2^, di Ha: 0.01.70 RD Euro 2,11 RA Euro 1,49;-----

\* 5 (cinque), seminativo di classe 2^, di Ha: 0.47.40 RD Euro 47,74 RA Euro 39,17-----

formanti corpo unico, a confini con Strada Vicinale della

Fornace ed i mappali 47 e 46 a due lati, dello stesso Foglio;

\* 49 (quarantanove), seminativo arborato di classe 2<sup>^</sup>, di Ha: 0.06.10 RD Euro 7,56 RA Euro 5,36;-----

\* 50 (cinquanta), seminativo arborato di classe 2<sup>^</sup>, di Ha: 0.12.15 RD Euro 15,06 RA Euro 10,67;-----

\* 52 (cinquantadue), seminativo arborato di classe 2<sup>^</sup>, di Ha: 0.01.26 RD Euro 1,56 RA Euro 1,11-----

formanti corpo unico, a confini con i mappali 46 e 53 dello stesso Foglio e Strada Vicinale dei Poggi;-----

Foglio 186 (centoottantasei), Mappali:-----

\* 158 (centocinquantotto), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.02.10 RD Euro 2,60 RA Euro 1,84;-----

\* 159 (centocinquantanove), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.00.70 RD Euro 0,87 RA Euro 0,61;-----

\* 160 (centosessanta), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.00.60 RD Euro 0,74 RA Euro 0,53;-----

\* 161 (centosessantuno), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.00.50 RD Euro 0,62 RA Euro 0,44;-----

\* 176 (centosettantasei), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.06.90 RD Euro 8,55 RA Euro 6,06;-----

\* 178 (centosettantotto), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.04.60 RD Euro 5,70 RA Euro 4,04;-----

\* 180 (centoottanta), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.06.60 RD Euro 8,18 RA Euro 5,79;-----

\* 182 (centoottantadue), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.20.40 RD Euro 25,29 RA Euro 17,91;-----

\* 184 (centoottantaquattro), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.23.30 RD Euro 28,88 RA Euro 20,46-----

formanti corpo unico, a confini con Strada Vicinale della Fornace, Strada Vicinale dei Poggi ed i mappali 187, 246, 244, 242, 240 e 238 dello stesso Foglio;-----

\* 251 (duecentocinquantuno), seminativo arborato di classe 2<sup>^</sup>, di Ha: 0.28.50 RD Euro 35,33 RA Euro 25,02;-----

\* 253 (duecentocinquantatre), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.14.10 RD Euro 17,48 RA Euro 12,38;-----

\* 204 (duecentoquattro), seminativo arborato di classe 2<sup>^</sup>, di Ha: 0.56.20 RD Euro 69,66 RA Euro 49,34;-----

\* 206 (duecentosei), seminativo arborato di classe 2<sup>^</sup>, di Ha: 0.27.90 RD Euro 34,58 RA Euro 24,50;-----

\* 208 (duecentootto), seminativo arborato di classe 2<sup>^</sup>, di Ha: 0.28.00 RD Euro 34,71 RA Euro 24,58;-----

\* 210 (duecentodieci), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.58.30 RD Euro 58,71 RA Euro 48,18;-----

\* 259 (duecentocinquantanove), seminativo arborato di classe 2<sup>^</sup>, di Ha: 0.19.10 RD Euro 23,67 RA Euro 16,77;-----

\* 255 (duecentocinquantacinque), seminativo arborato di classe 2<sup>^</sup>, di Ha: 0.22.90 RD Euro 28,38 RA Euro 20,11;-----

\* 257 (duecentocinquantasette), seminativo arborato di classe 2<sup>^</sup>, di Ha: 0.03.65 RD Euro 4,52 RA Euro 3,20;-----

\* 224 (duecentoventiquattro), seminativo di classe 2<sup>^</sup>, di Ha:

0.01.30 RD Euro 1,31 RA Euro 1,07;-----  
\* 256 (duecentocinquantasei), seminativo arborato di classe  
2^, di Ha: 0.00.15 RD Euro 0,19 RA Euro 0,13;-----  
\* 264 (duecentosessantaquattro), seminativo arborato di clas-  
se 2^, di Ha: 0.04.00 RD Euro 4,96 RA Euro 3,51;-----  
\* 266 (duecentosessantasei), seminativo arborato di classe  
2^, di Ha: 0.03.80 RD Euro 4,71 RA Euro 3,34;-----  
\* 268 (duecentosessantotto), seminativo arborato di classe  
2^, di Ha: 0.00.27 RD Euro 0,33 RA Euro 0,24;-----  
\* 274 (duecentosettantaquattro), seminativo arborato di clas-  
se 2^, di Ha: 0.00.28 RD Euro 0,35 RA Euro 0,25;-----  
\* 260 (duecentosessanta), seminativo arborato di classe 2^,  
di Ha: 0.05.70 RD Euro 7,07 RA Euro 5,00;-----  
\* 262 (duecentosessantadue), seminativo arborato di classe  
2^, di Ha: 0.02.70 RD Euro 3,35 RA Euro 2,37;-----  
\* 270 (duecentosettanta), seminativo arborato di classe 2^,  
di Ha: 0.00.40 RD Euro 0,50 RA Euro 0,35;-----  
\* 272 (duecentosettantadue), seminativo arborato di classe  
2^, di Ha: 0.00.19 RD Euro 0,24 RA Euro 0,17-----  
formanti corpo unico, a confini con Strada Vicinale dei Poggi  
ed i mappali 275, 273, 271, 269, 217, 215, 211, 209, 207,  
205, 223 e 227 dello stesso Foglio;-----  
**B) in Comune di Bassignana, e precisamente:-----**  
- aree così censite nel N.C.T.:-----  
Foglio 10 (dieci) Mappale 285 (duecentoottantacinque), semi-  
nativo di classe 2^, di Ha: 0.25.11 RD Euro 25,29 RA Euro  
20,75.-----  
Confini: mappali 183, 287, 286 e 178 dello stesso Foglio;---  
Foglio 11 (undici) Mappali:-----  
\* 169 (centosessantanove), seminativo di classe 1^, di Ha:  
0.05.50 RD Euro 6,11 RA Euro 4,83;-----  
\* 171 (centosettantuno), seminativo di classe 1^, di Ha:  
0.05.50 RD Euro 6,11 RA Euro 4,83-----  
formanti corpo unico, a confini con i mappali 47, 170, 152,  
50 dello stesso Foglio e Strada;-----  
\* 173 (centosettantatre), seminativo di classe 1^, di Ha:  
0.01.00 RD Euro 1,11 RA Euro 0,88.-----  
Confini: mappale 174 dello stesso Foglio, Strada Provinciale  
e strada;-----  
**C) in Comune di Pecetto di Valenza, e precisamente:-----**  
- aree così censite nel N.C.T.:-----  
Foglio 4 (quattro) Mappali:-----  
\* 58 (cinquantotto), seminativo di classe 1^, di Ha: 0.58.20  
RD Euro 58,61 RA Euro 51,10;-----  
\* 60 (sessanta), seminativo arborato di classe 1^, di Ha:  
0.88.10 RD Euro 100,10 RA Euro 77,35;-----  
\* 61 (sessantuno), seminativo arborato di classe 1^, di Ha:  
0.34.80 RD Euro 39,54 RA Euro 30,55;-----  
\* 62 (sessantadue), seminativo di classe 1^, di Ha: 0.30.90  
RD Euro 31,12 RA Euro 27,13;-----



\* 236 (duecentotrentasei), seminativo di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.57.00 RD Euro 57,40 RA Euro 50,04-----  
 formanti corpo unico, a confini con Strada ed i mappali 90, 220, 203 e 230 dello stesso Foglio;-----  
 \* 320 (trecentoventi), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.07.20 RD Euro 8,18 RA Euro 6,32;-----  
 \* 324 (trecentoventiquattro), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.05.50 RD Euro 6,25 RA Euro 4,83;-----  
 \* 322 (trecentoventidue), seminativo di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.03.20 RD Euro 3,22 RA Euro 2,81-----  
 formanti corpo unico, a confini con Strada ed i mappali 323, 325, 321 e 91 dello stesso Foglio;-----  
 \* 203 (duecentotre), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.41.70 RD Euro 47,38 RA Euro 36,61;-----  
 \* 229 (duecentoventinove), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.70.85 RD Euro 80,50 RA Euro 62,20;-----  
 \* 230 (duecentotrenta), seminativo arborato di classe 1<sup>^</sup>, di Ha: 0.96.95 RD Euro 110,16 RA Euro 85,12-----  
 formanti corpo unico, a confini con i mappali 60, 58, 220, 219, 57, 56, 244, 55, 54, 52, 51 e 59 dello stesso Foglio.---

-----B) BENI MOBILI REGISTRATI-----

- Targa BK454DH Telaio ZFA18800000168714;-----  
 - Macchina agricola semovente trattrice agricola a doppia trazione Telaio J36308;-----  
 - Targa ZA915CH Telaio SALLDVAF8MA966090;-----  
 - Targa CH618JV Telaio AO65557T003;-----  
 - Targa AL705207 Telaio ZCFA1SHH001148216;-----  
 - Targa AH699RF Telaio WJMJ4CP800C013587;-----  
 - Targa BY410AV Telaio VF6RD04G100000501;-----  
 - Macchina operatrice semovente a telaio articolato carrello semovente, Targa AAJ573;-----  
 - Macchina operatrice semovente, Targa ACA547.-----

-----C) PARTECIPAZIONI-----

Quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale nella società SOVERI S.R.L. con sede in Alessandria (AL), Via Plana n. 22, capitale sociale Euro 26.000,00 interamente versato;-----

- di dare atto che, in conseguenza di quanto sopra deliberato, in ottemperanza alla normativa sopra illustrata, e più volte richiamata, l'oggetto del Consorzio è limitato alle funzioni di governo di cui all'art. 11 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 (Consorzio di Bacino), di talchè:-----

- 1) la denominazione del Consorzio è mutata in "CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI";-----
- 2) l' oggetto è il seguente: "Il Consorzio persegue nell'ambito dell'attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle

vigenti normative in materia.-----

Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, tenendo in debita considerazione le aziende di rilievo locale già esistenti sul territorio, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'art. 14 D.Lg 5 febbraio 1997 n. 22, e all'articolo 8 L. R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.-----

Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa, predisposta dal Consorzio sentiti i Comuni aderenti, è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.-----

Al Consorzio possono essere attribuite dagli enti consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del D. Lg 5 febbraio 1997 n. 22 ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica;-----

- di adottare un nuovo Statuto che, composto di 28 (ventotto) articoli si allega al presente atto sotto la lettera "F" previa lettura e sottoscrizione;-----

- di dare atto che il CONSORZIO DI BACINO sarà amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto di 7 (sette) membri, nominati per i primi 5 (cinque) anni, con l'astensione del Comune di Pecetto di Valenza, nelle persone di:-----

BOCCHIO Piercarlo, nato a Alessandria (AL) il 26 maggio 1947, residente a Alessandria (AL), Mandrogne, Strada Novi n. 1/A, Codice Fiscale BCC PCR 47E26 A182V, Presidente;-----

TOSO Giampiero, nato a Fabbrica Curone (AL) il 23 giugno 1955, residente a Alessandria (AL), Corso Lamarmora n. 59, Codice Fiscale TSO GPR 55H23 D447Q;-----

SECONDELLI Diego, nato a Genova (GE) il 8 febbraio 1959, residente a Lu (AL), Via Sabbione n. 4, Codice Fiscale SCN DGI 59B08 D969W;-----

TEMPORIN Massimo, nato a Alessandria (AL) il 7 aprile 1955, residente a Castellazzo Bormida (AL), Via Liguria n. 12, Codice Fiscale TMP MSM 55D07 A182Q;-----

TORTI Carlo, nato a Alessandria (AL) il 20 maggio 1944, residente a Alessandria (AL), Via Paolo Sacco n. 44, Codice Fiscale TRT CRL 44E20 A182A;-----

FRACCHIA Fabio, nato a Torino (TO) il 24 dicembre 1962, residente a Alessandria (AL), Via della Cappelletta n. 39, Codice Fiscale FRC FBA 62T24 L219Q;-----

METTA Maurizio, nato a Alessandria (AL) il 24 giugno 1960, residente a Pecetto di Valenza (AL), Strada Bassignana n. 2, Codice Fiscale MTT MRZ 60H24 A182W;-----

- di nominare alla carica di Revisore per i primi 5 (cinque) anni, con l'astensione del Comune di Pecetto di Valenza:-----

CAZZULO Gianni, nato a Alessandria (AL) il 21 maggio 1965, residente a Quargnento (AL), Strada Valorzo - Cascina Cazzulo Vecchia n. 26, Codice Fiscale CZZ GNN 65E21 A182G;-----

- di dare atto che in prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici del Comune ove ha sede il Consorzio, ovvero, previo accordo tra le parti, di altro Comune del Bacino. Il Tesoriere del preesistente Consorzio continua a svolgere le funzioni fino a scadenza naturale del contratto in essere. Sono atti fondamentali, approvati dall'Assemblea e comunicati agli enti consorziati, lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i Regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi;

- di rinviare l'eventuale approvazione di patti parasociali, ad altra seduta, al fine di meglio stilare i patti stessi.---

- di delegare per curarne le formalità, per qualsiasi adempimento si rendesse necessario, BOCCHIO Piercarlo.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta la seduta, essendo le ore 23 (ventitre) e minuti 35 (trentacinque).-----

Le spese del presente atto e consequenziali, per il quale si invocano le esenzioni da imposizioni fiscali, dirette ed indirette di cui all'art. 115 6 comma T.U., presumibilmente ascendenti ad Euro 8.000,00 (ottomila virgola zerozero) sono a carico della società AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A.-----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente, che lo approva e meco lo sottoscrive.---

Scritto da persona di mia fiducia su trentaquattro pagine di nove fogli.-----

In originale firmato: GERMANO TOSETTI - RAFFAELLA RICARDONE  
NOTAIO (vi è sigillo).-----



Allegato "A" al numero 2520 di Raccolta-----

-----STATUTO SOCIALE-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA-----

ART. 1 - Costituzione-----

1. Ai sensi degli artt. 113, 113 bis e 115 del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della L.R. 4-ottobre 2002 n. 24, è costituita, per scissione dal Consorzio Smaltimento Alessandrino per la Raccolta il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, la società per azioni denominata AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A. siglabile ove consentito in A.R.AL. S.P.A.-----

ART. 2- Sede-----

1. La Società ha sede in Alessandria (AL), Via Plana n. 22. Nei modi di legge potranno istituirsi uffici, filiali, rappresentanze, sedi secondarie e agenzie anche altrove. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è effettuata con Assemblea Straordinaria dei soci.-----

ART. 3 - Oggetto-----

La società ha per oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 6 e 7 del D.LGS. 5 febbraio 1997 n. 22 ed è titolare, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 e dell'art. 113 del TUEL, del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti già di proprietà del Consorzio Alessandrino per la Raccolta il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.-----

La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse con l'oggetto suddetto, quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti, nonché la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio nonché la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione.-----

La società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere. Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari senza il previo consenso della presente società. La società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.-----

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'otteni-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, and is partially obscured by the signature.

mento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 - DURATA

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2448 Codice Civile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di EURO 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila virgola zerozero) diviso in 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta) azioni da EURO 100,00 (cento virgola zerozero) cadauna, aventi parità di diritti, assegnate ai soci in proporzione alle quote loro spettanti. La partecipazione di ciascun Ente non potrà in ogni caso mai essere superiore al 41% dell'intero capitale sociale. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni che porti la partecipazione di ogni singolo Comune al di sopra di tale limite.

L'effettiva consistenza del capitale sociale sarà determinata in via definitiva secondo quanto previsto dall'art. 115-comma 3, del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. I conferimenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, possono essere costituiti da beni diversi dal denaro e da crediti.

3. L'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 5 R.D. 29.03.1942 n. 239, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi, e pertanto lo stato dei soci possa risultare unicamente dai libri sociali. La società non ha comunque l'obbligo di emettere detti titoli, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da due amministratori, tra i quali il Presidente. In tal caso la qualifica di azionista viene unicamente acquistata con l'iscrizione nel libro dei soci.

4. Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttifero e non, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sotto l'osservanza delle normative tempo per tempo vigenti.

5. Il capitale sociale dovrà essere posseduto, per tutta la durata della Società ed in misura totale de Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 113 del TUEL.

6. Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, o diminuito, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabilite, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.

in materia. E' fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo.-----

7. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione di aumento del capitale medesimo.---

Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale, approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441, comma 5, del Codice Civile.-----

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla richiesta dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non inferiore a 60 giorni, od in alternativa con invio di lettera raccomandata A/R per identico preavviso. A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di tre punti percentuali. Inoltre, la società potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.-----

10. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, gli altri soci hanno diritto di prelazione.-----

Il socio pertanto dovrà, previamente, con raccomandata A/R, informare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.-----

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A/R, indirizzata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A/R, delle proposte di acquisto pervenute.-----

11. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o i diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti offerti verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.-----

12. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le pro-

cedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno direttamente trasferibili, purchè a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto al comma che segue.

13. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società, se non con il preventivo consenso del Consiglio d' Amministrazione.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

ART.6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative.

2. L'azione è indivisibile e dà diritto al voto.

3. La qualità di azionista costituisce adesione all'atto costitutivo, allo Statuto ed alle deliberazioni assunte in conformità della legge e degli atti sociali, comportando altresì l'assunzione dell'obbligo specifico di astenersi da qualsiasi attività che possa danneggiare la Società anche ed in relazione alla sua immagine ed influenza, o che favorisca dissidi tra i soci.

ART. 7 - Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all' Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ART. 8 - Attribuzioni

All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui al comma 1 nn.i 1,2,3 dell'art. 2364 del Codice Civile, sono riservate - ai sensi del comma 1, n.4 dell'art. 2364 del Codice Civile - le deliberazioni attinenti gli atti di indirizzo da indicare al Consiglio di Amministrazione in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci.

Analoghi poteri sono riservati all'Assemblea in materia di partecipazioni della società in altre Società.

ART. 9 - Convocazioni

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'Atto costitutivo, vincolano tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di indizione, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. L'avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, e potrà stabilire anche la data di seconda convocazione, da non fissar-

si nello stesso giorno della prima.-----

3. Sono comunque valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e tutti i soci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.---  
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per deliberare in merito al bilancio annuale e su tutti gli altri oggetti previsti dall'art. 2364 del Codice Civile, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo tale termine rispondente alle esigenze di disporre del tempo necessario per redigere, esaminare ed approvare il bilancio dell'esercizio in rapporto alle necessità imposte dalla continua ristrutturazione, dall'aggiornamento della contabilità sociale ed al dovere di rettamente applicare le disposizioni fiscali ricorrentemente innovative. Può nel corso dell'esercizio sociale essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.-----

L'Assemblea straordinaria è indetta per le deliberazioni di competenza o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.-----

ART. 10 - Interventi-----

1. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelle che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato nello stesso termine le azioni presso la sede sociale o presso le aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione.-----

2. Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, nè alle società da essa controllate a agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende o istituti di credito.-----

3. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di dieci soci, e le deleghe sono valide solo per la specifica adunanza.-----


ART. 11 - Presidenza-----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

2. In mancanza, la Presidenza è affidata ad altra persona scelta dagli intervenuti.-----

3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, o da un notaio nelle assemblee straordinarie.---

4. Il Presidente ha pieni poteri per constatare che l'Assemblea sia legittimamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione. Una volta proclamata, la validità della costituzione non potrà essere inficiata neppure per a-



stensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.-----  
5. I processi verbali vengono trascritti nell'apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.-----

ART.12 - Svolgimento delle adunanze-----

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.-----

2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.-----

3. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà dell'intero capitale sociale.-----

4. In seconda convocazione, essa delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più del terzo dell'intero capitale sociale.-----

5. In ogni evenienza, le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese o, se nessun socio vi si oppone, per acclamazione. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.-----

ART. 13 - Conflitto di interessi-----

1. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.---

2. In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione - qualora possa arrecare danno alla società - è impugnabile a norma dell'art. 2377 Codice Civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.-----

3. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.-----

TITOLO IV-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

ART. 14 - Composizione-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, anche non soci.-----

ART.15 - Nomina-----

1. La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, che ne determina annualmente il compenso.-----  
Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni tempo dall'Assemblea medesima.-----

2. In tema di ineleggibilità e decadenza valgono i disposti dell'art. 2382 Codice Civile.

ART.16 - Vice Presidente

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza o di impedimento. Qualora sia assente o impedito il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

ART. 17 - Sostituzioni

1. La sostituzione di uno o più Amministratori cessati anticipatamente dalla carica per qualsiasi causa, ha luogo secondo i disposti dell'art. 2386 Codice Civile.

2. Ogni sostituzione ha effetto immediato.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i consiglieri anzitempo cessati dal mandato, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

ART. 18 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con mandato della durata di tre anni, rinnovabile. Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al Direttore Generale, oltre a quanto previsto dal successivo art. 21, comma 3, sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

a) sovrintende alla attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) assiste, di norma, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

c) produce, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di programmazione aziendale e i referti di controllo di gestione;

d) procede all'assunzione di personale della società e adotta tutti i provvedimenti concernenti il relativo rapporto di lavoro;

e) dirige l'intero personale dell'azienda;

f) provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti.

Il Direttore Generale può delegare una o più delle proprie competenze ai dirigenti e/o al personale direttivo.

ART. 19 - Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due amministratori o dai revisori contabili.

2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, contenente l'indica-

zione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun revisore contabile.-----

3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o fuori un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso. In caso di assenza, il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.-----

4. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.-----

5. E' consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici, per tenere le riunioni in videoconferenza o audiovideoconferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

- che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;-----

- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

3. Gli avvisi per intervenire alle sedute sono inoltrati anche ai membri effettivi del Collegio dei Revisori.-----

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la seduta.-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi.-----

ART. 20 - Conflitto di interessi.-----

1. L'Amministratore che ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In caso di inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla Società dal compimento dell'operazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione, qualora possa recare danno alla Società, può entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.-----



ART. 21 - Attribuzioni-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea.-----

2. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 Codice Civile, il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, relativamente alle attribuzioni delegate, al Presidente o ad altri suoi membri, che assumono la qualifica di Amministratori delegati; potrà pure attribuire speciali incarichi e funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei propri componenti, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza.-----

3. Al Direttore Generale possono essere delegate le funzioni connesse all'esercizio del servizio pubblico. Parimenti, a singoli dipendenti idonei possono delegarsi funzioni in specifici settori aziendali.-----

4. Nei casi contemplati dal presente articolo, il Consiglio può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389 secondo comma Codice Civile.-----

ART. 22 - Rappresentanza sociale-----

1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed all'Amministratore delegato od agli Amministratori delegati ove istituiti, entro i limiti dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti.-----

2. In caso di vacanza dell'incarico o di temporanea assenza od impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente. Qualora risulti assente o impedito anche quest'ultimo, dette incombenze sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.-----

-----TITOLO V-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

ART. 23 - Composizione e durata-----

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti.-----


2. L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio, i due componenti effettivi, i due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia e ne determina i rispettivi emolumenti.-----

3. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.-----

-----TITOLO VI-----

-----BILANCIO E UTILI-----

ART.24 - Bilancio d'esercizio-----



1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; in via transitoria, il primo si chiuderà il 31 dicembre 2004.

2. Il Consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

#### ART. 25 - Utili

1. Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

### TITOLO VII

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### ART. 26

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

### TITOLO VIII

#### CONTROVERSIE

#### ART. 27 - Foro competente

1. Nel caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Alessandria.

2. Sono fatti salvi i disposti di cui all'art. 33 D.Lgs. 80/1998, così come sostituito dal I comma dell'art. 7 Legge 21 luglio 2000 n. 205, in ordine alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo per le materie attinenti i pubblici servizi.

#### ART. 28 - Clausola arbitrale

1. Le controversie che, in dipendenza dei rapporti reciproci, insorgessero tra la società e gli amministratori e liquidatori, o tra questi soggetti ed i soci, ovvero tra i soci stessi, su questioni comunque attinenti a rapporti sociali, escluse quelle per legge non componibili, saranno decise da tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Alessandria su istanza della parte più diligente. Questi decideranno secondo equità, con arbitrato irrituale e inappellabile, entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione dell'ufficio, deliberando anche il carico delle spese.

### TITOLO IX

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 29 - Disciplina transitoria

1. Il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente, i Sindaci della AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A., restano in carica entro i termini temporali stabiliti dall'Atto di

nomina o, in mancanza, dalla legge.-----


I rispettivi emolumenti sono confermati nella misura di-  
quelli vigenti presso il Consorzio Alessandrino di Raccolta-  
di Trasporto e di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.-----

La Società AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A. mantiene la-  
gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti-  
con il personale ed in genere i rapporti giuridici attual-  
mente in corso con Consorzio Alessandrino di Raccolta di-  
Trasporto e di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, fatti-  
salvi quelli che saranno formalmente destinati, con il prov-  
vedimento di trasformazione e scissione, al nuovo Consorzio-  
di Bacino.-----

ART.30 - Rinvio-----

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente-  
Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi spe-  
ciali in materia.-----

In originale firmato: GERMANO TOSETTI - RAFFAELLA RICALDONE-  
NOTAIO (vi è sigillo).-----



AUTOMEZZI RACCOLTA DIFFERENZIATA

ALLEGATO "B"

AL NUMERO 2520 DI RACCOLTA


*cespite*

*descrizione*

- 41 IVECO monocompattatore carta/plastica  
acquistato il 02/01/1995  
prezzo acquisto €. 64.025,16  
interamente ammortizzato  
Valore attuale 0  
Targa AD168LH
- 42 Attrezzatura cespite 41  
acquistato il 27/01/1995  
prezzo acquisto €. 68.172,31  
interamente ammortizzato  
Valore attuale 0
- 50 Gasolone in disuso in attesa di sostituirlo con altro automezzo a riscatto  
acquistato il 19/09/1997  
prezzo acquisto €. 39.026,58  
interamente ammortizzato  
Valore attuale 0  
AP880FC
- 51 Automezzo NISSAN FARID  
acquistato il 27/10/1997  
prezzo acquisto €. 39.289,46  
interamente ammortizzato  
Valore attuale 0  
AP185FH

~~\_\_\_\_\_~~

*Raffaele Rinaldi*



cespite	descrizione	data acquisto	valore
289	tende n. 2 finestre (mq 8,27 x 27,64)	01/03/02	228,58 al 31/12/2002 interamente ammortizzate
422	climatizzatore portatile	30/06/03	563,68 al 31/12/2003 valore residuo €. 450,94
425	frigorifero	04/07/03	125,00 al 31/12/2003 interamente ammortizzato
238	calcolatrice TI5630	09/06/00	76,90 al 31/12/2000 interamente ammortizzato
411	poltrona direzionale	18/06/03	264,63 al 31/12/2003 interamente ammortizzato
412	n. 8 poltroncine	18/06/03	206,08 al 31/12/2003 interamente ammortizzato
249	n. 4 poltroncine	18/06/01	115,66 al 31/12/2001 interamente ammortizzate
250	2 portaabiti grigi	18/06/01	87,79 al 31/12/2001 interamente ammortizzate
413	lavolo riunioni Maya	18/06/03	371,07 al 31/12/2003 interamente ammortizzato
251	scrivania color ciliegio	18/06/01	96,06 al 31/12/2001 interamente ammortizzate
252	scrivania angolare color ciliegio	18/06/01	93,99 al 31/12/2001 interamente ammortizzate
253	scrivania porta computer color ciliegio	18/06/01	92,92 al 31/12/2001 interamente ammortizzate
254	cassettiera color ciliegio	18/06/01	101,74 al 31/12/2001 interamente ammortizzate
283	armadio ciliegio-antracite h 166	26/06/01	249,44 al 31/12/2001 interamente ammortizzate
284	armadio ciliegio-antracite h 166	26/06/01	249,44 al 31/12/2001 interamente ammortizzate
317	armadio ciliegio-antracite h 72	09/07/02	147,99 al 31/12/2002 interamente ammortizzato
318	armadio ciliegio-antracite h 72	09/07/02	147,99 al 31/12/2002 interamente ammortizzato



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CASSONETTI PLASTICA AL 10/12/2003

cespite	nr.	prezzo cadauno	valore	valore residuo al 31/12/02	valore residuo al 31/12/03
110	3	805,67	2.417,01	0,00	0,00
119	80	759,19	60.735,33	0,00	0,00
129	30	816,00	24.480,06	0,00	0,00
145	30	816,00	24.480,06	2.448,00	0,00
148	30	816,00	24.480,06	2.448,00	0,00
168	20	717,88	14.357,50	2.871,49	0,00
202	28	717,88	20.100,50	5.025,12	0,00
203	2	717,88	1.435,75	358,93	0,00
264	15	717,88	10.768,13	4.038,04	1.346,01
297	15	560,36	8.405,40	6.304,05	4.202,70
382	15	560,36	8.405,40		6.304,05
429	10	560,36	5.603,60		4.202,70
<b>totale</b>	<b>278</b>				

CASSONETTI ORGANICO AL 10/12/2003

cespite	nr.	prezzo cadauno	valore	valore residuo al 31/12/02	valore residuo al 31/12/03
121	45	33,05	1.487,25	0,00	0,00
127	350	33,05	11.568,63	0,00	0,00
133	170	33,05	5.619,05	0,00	0,00
138	75	33,05	2.478,99	247,89	0,00
139	650	33,05	21.484,61	2.148,47	0,00
140	160	33,05	5.288,52	528,85	0,00
187	200	25,82	5.164,57	1.291,15	0,00
<b>totale</b>	<b>1.650</b>				








CASSONETTI CARTA AL 10/12/2003

cespite	nr.	prezzo cadauno	valore	valore residuo al 31/12/02	valore residuo al 31/12/03
118	67	650,74	43.599,58	0,00	0,00
128	30	603,74	18.112,14	0,00	0,00
142	29	603,74	17.508,41	1.750,85	0,00
145	30	603,74	18.112,14	1.811,22	0,00
148	1	603,74	603,74	60,38	0,00
169	10	603,74	6.037,38	1.207,47	0,00
183	10	603,74	6.037,38	1.509,34	0,00
188	30	603,74	18.112,14	4.528,03	0,00
266	15	603,74	9.056,07	3.396,03	1.132,01
298	1	515,94	515,94	0,00	0,00
299	1	515,94	515,94	0,00	0,00
300	1	515,94	515,94	0,00	0,00
301	1	515,94	515,94	0,00	0,00
302	1	515,94	515,94	0,00	0,00
303	1	515,94	515,94	0,00	0,00
304	1	515,94	515,94	0,00	0,00
305	1	515,94	515,94	0,00	0,00

*Lucrezia Rinaldi*



*[Handwritten signature]*

CASSONETTI CARTA AL 10/12/2003

cespiti	nr.	prezzo cadauno	valore	valore residuo al 31/12/02	valore residuo al 31/12/03
306	1	515,94	515,94	0,00	0,00
307	1	515,94	515,94	0,00	0,00
308	1	515,94	515,94	0,00	0,00
309	1	515,94	515,94	0,00	0,00
310	1	515,94	515,94	0,00	0,00
311	1	515,94	515,94	0,00	0,00
312	1	515,94	515,94	0,00	0,00
367	1	515,94	515,94	0,00	0,00
368	1	515,94	515,94	0,00	0,00
369	1	515,94	515,94	0,00	0,00
370	1	515,94	515,94	0,00	0,00
371	1	515,94	515,94	0,00	0,00
372	1	515,94	515,94	0,00	0,00
373	1	515,94	515,94	0,00	0,00
374	1	515,94	515,94	0,00	0,00
375	1	515,94	515,94	0,00	0,00
376	1	515,94	515,94	0,00	0,00

*Robbello Rinaldi*

*[Signature]*




CASSONETTI CARTA AL 10/12/2003

cespite	nr.	prezzo cadauno	valore	valore residuo al 31/12/02	valore residuo al 31/12/03
377	1	515,94	515,94		0,00
378	1	515,94	515,94		0,00
379	1	515,94	515,94		0,00
380	1	515,94	515,94		0,00
381	1	515,94	515,94		0,00
430	1	515,94	515,94		0,00
431	1	515,94	515,94		0,00
432	1	515,94	515,94		0,00
433	1	515,94	515,94		0,00
434	1	515,94	515,94		0,00
435	1	515,94	515,94		0,00
436	1	515,94	515,94		0,00
437	1	515,94	515,94		0,00
438	1	515,94	515,94		0,00
439	1	515,94	515,94		0,00
<b>totale</b>	<b>262</b>				

*[Handwritten signature]*

*Raffaella Riculet*





**CITTÀ DI ALESSANDRIA**  
**DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE**  
*Servizio Pianificazione e Programmazione*



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

Prot. N. 14706/82789/RP/CE

Alessandria, li 09/12/2003

**IL DIRIGENTE**

-Vista la richiesta presentata da **Dr. Raffaella Ricaldone**  
**Notaio in Alessandria**

ALLEGATO "C"

AL NUMERO 2520 DI RACCOLTA

- Vista la Legge 25.03.1982 n° 94;
- Vista la Legge Regione Piemonte; 05.12.1977 n° 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge 28.02.1985 n°47;
- Visti gli atti d'ufficio;

**CERTIFICA**

che l'area censita al N.C.T. di Alessandria al Fg.184 Mapp.116, Fg.185 Mapp.5-46-48-49-50-52, Fg.186 Mapp.158-159-160-161-176-178-180-182-184-251-253-204-206-208-210-259-255-257-224-256-264-266-268-274-260-262-270-272 è destinata, dal P.R.G.C. approvato con del. G.R. n° 36-29308 del 07.02.2000 a:

- Aree destinate alla viabilità, di cui all'art. 32 bis delle N.T.A.: Fg.184 Mapp.116 per il 30%;
- Discariche, di cui all'art. 28 delle N.T.A.: Fg.185 Mapp.5-46-48-49-50-52; Fg.186 Mapp.158-159-160-161-176-178-180-182-184-224 per il 100%; Fg.186 Mapp.204 per l'85%;
- Fascia di rispetto per pubbliche discariche, di cui all'art. 54 delle N.T.A.: Fg.184 Mapp.116 per il 70%; Fg.186 mapp.204 per il 15%; Fg.186 Mapp.251-253-206-208-210-259-255-257-256-264-266-268-274-260-262-270-272 per il 100%.

Inoltre:

- Aree soggette a tutela per presenza di elementi archeologici di cui all'art. 49 quater delle N.T.A.: Fg.184 Mapp.116, Fg.185 Mapp.5-46-48-49-50-52, Fg.186 Mapp.158-159-160-161-176-178-180-182-184-251-253-204-206-208-210-259-255-257-224-256-264-266-268-274-260-262-270-272, per il 100%.

Il presente certificato ha validità di un anno dalla data del rilascio, sempre che non intervengano modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.

l'Incaricato:

Arch. Enzo Capello

Il Dirigente

Arch. Pierfranco Robotti



Prot. n° 5049/03

# COMUNE DI BASSIGNANA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Ufficio Tecnico Comunale



### I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALLEGATO "D" AL N. 2520

Vista la richiesta di certificazione urbanistica dell'area sita nel territorio di questo Comune e contraddistinta in Catasto ai Fogli 10 e 11, presentata in data 10 Nov. 2003 dal **Dr. Raffaella RICALDONE**, Notaio in Alessandria, Via XXIV Maggio nr. 2/A - c.f. RCLRFL65P52A182X;

DI RACC

Visto il P.R.G. Comunale adottato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 29 Luglio 1988, approvato dalla Giunta Regionale Piemonte con verbale n. 058 del 17.06.1991;

Vista la Variante Parziale al P.R.G.C. adottata da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 21 Dicembre 1999;

### ATTESTA

che l'area censita a Catasto di questo Comune come sopra indicato è compresa in:

- Foglio 10, Mappale 285; Foglio 11, Mappali 169 - 171 --- Area esclusivamente destinata all'agricoltura di tipo E1.
- Foglio 11, Mappale 173 --- Area esclusivamente destinata all'agricoltura di tipo E1, in fascia di rispetto della viabilità.

Visto il progetto preliminare della Variante strutturale n° 2 di PRGC adottato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 27.09.2003 risulta altresì la seguente destinazione:

- Foglio 11, Mappali 169 - 171 --- Aree agricole di tipo E.
- Foglio 11, Mappale 173 --- Aree agricole di tipo E, in fascia di rispetto della viabilità.
- Foglio 10, Mappale 285 ---- Discarica consortile rifiuti urbani.


Rilasciato ai sensi dell'Art.18 della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, in carta resa legale, a richiesta dell'interessata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Bassignana, 13 Novembre 2003

Il Responsabile del servizio



UFFICIO COMUNALE  
Vito Giardina



Notario RICALDONE Raffaella/cdu



REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
**COMUNE DI PECETTO DI VALENZA**

Piazza Italia, 1 – Tel. 0131 – 940700 – Cap. 15040  
E – mail: [pecetto.di.valenza@reteunitaria.piemonte.it](mailto:pecetto.di.valenza@reteunitaria.piemonte.it)

Partita I.V.A.: 00368630067

Prot. n. 3754

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
(ai sensi dell'art. 18 della L. 28.02.1985, N. 47)

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Vista l'istanza presentata il 10/11/2003 dal Dr. RICALDONE Raffaella, notaio in Alessandria (AL), in qualità di notaio incaricato, al fine di ottenere il Certificato di Destinazione Urbanistica dei terreni siti in questo Comune al:

FOGLIO \*4\* MAPPALI \*58-60-61-62-203-229-230-236-320-322-324\*

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 18 della Legge 28 Febbraio 1985, n. 45.

**CERTIFICA**

che i terreni sopra descritti hanno la seguente destinazione urbanistica:

P.R.G.C. adottato definitivamente con Deliberazione Consigliare n.2 del 12/03/90 esecutiva ai sensi di Legge e approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 42-12621 in data 10/02/1992 pubblicata per estratto sul B.U. della Regione Piemonte n. 13 del 25/03/1992, entrato in vigore il 25/03/1992 ai sensi della L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i. e Variante al P.R.G.C. adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 32 del 12/10/1995, n. 16 del 24/04/1998 e n. 12 del 14/04/2000 esecutive ai sensi di Legge e approvata con deliberazione Giunta Regionale n. 4-1168 in data 30/10/2000 pubblicata per estratto sul B.U. della Regione Piemonte n. 45 del 08/11/2000, entrata in vigore l'08/11/2000 ai sensi della L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i. – Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i. adottata con deliberazione Consigliare n. 23 del 18/12/2001 e approvata con deliberazione Consigliare n. 5 del 25/02/2002

Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i. adottata con deliberazione Consigliare n. 19 del 17/12/2002 e approvata con deliberazione Consigliare n. 13 del 15/05/2003

destinazione

“AREE PER IMPIANTO DI SMALTIMENTO CONTROLLATO DELLA FRAZIONE NON PIU' VALORIZZABILE DEI RIFIUTI INDIFERENZIIATI”.

Il presente si rilascia in carta resa legale, a richiesta dell'interessata per gli usi consentiti dalla Legge.

Pecetto di Valenza, li 12 Novembre 2003

IL TECNICO COMUNALE  
(GALLO Geom. Corrado)

A handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text "PECETTO DI VALENZA" and "11 NOV 2003".

Allegato "F" al numero 2520 di Raccolta-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI-----

Art. 1 (Denominazione e sede)-----

1. E' costituito il Consorzio di bacino denominato "CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI".-----

2. Il Consorzio ha sede legale in Alessandria (AL), Via Plana n. 22.-----

3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.-----

Art. 2 (Natura e oggetto)-----

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.-----

2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.-----


Art. 3 (Competenza consortile)-----

1. Il Consorzio persegue nell'ambito dell'attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.-----

2. Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, tenendo in debita considerazione le aziende di rilievo locale già esistenti sul territorio, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'art. 14 D.Lg 5 febbraio 1997 n. 22, e all'articolo 8 L. R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.-----

3. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa, predisposta dal Consorzio sentiti i Comuni aderenti, è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.-----

4. Al Consorzio possono essere attribuite dagli enti consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino



ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del D. Lg 5 febbraio 1997 n. 22 ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.-----

Art. 4 (Quote di partecipazione e qualità di consorziato)----

1. Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono ripartite in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale, attribuendo ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti una quota di partecipazione pari a 100 (cento), a quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti una quota di partecipazione pari a 30 (trenta), a quelli con popolazione superiore a 1.000 abitanti una quota di partecipazione pari a 5 (cinque), a quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti una quota di partecipazione pari a 2,5.-----

Le quote di partecipazione dei singoli Comuni risultano, pertanto, così determinate:-----

COMUNE DI ALESSANDRIA n. 100 (cento) quote;-----

COMUNE DI ALTAVILLA MONFERRATO n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI BASSIGNANA n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI BERGAMASCO n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI BOSCO MARENGO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI CARENTINO n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI CASALCERMELLI n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI CASTELSPINA n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI CONZANO n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI FELIZZANO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI FRASCARO n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI FRUGAROLO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI FUBINE n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI GAMALERO n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI LU n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI MASIO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI MONTECASTELLO n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI OVIGLIO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI PIETRA MARAZZI n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI PIOVERA n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----

COMUNE DI QUARGNENTO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI QUATTORDIO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI RIVARONE n. 2,5 (due virgola cinque) quote;-----



COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI SEZZADIO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI SOLERO n. 5 (cinque) quote;-----

COMUNE DI VALENZA n. 30 (trenta) quote.-----

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.---

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate ogni anno dall'Assemblea in relazione al variare della popolazione residente in ciascun Comune consorziato.---

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.-----

Art. 5 (Funzione normativa e tariffe)-----

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.-----

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.-----

3. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'Ambito, predispone ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 i piani finanziari e la tariffa dei rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa, predisposta dal Consorzio sentiti i Comuni aderenti, è approvata dal Comune e riscossa dal Consorzio.-----

Art. 6 (Programmazione)-----

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano Regionale e nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale della programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.-----

2. Il piano programma ha particolare riguardo alle modalità-

organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell'intero bacino le percentuali previste dal D.LG. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 24, nonché dal Piano Regionale e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

3. Il piano programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi trenta giorni alla Provincia e alla Regione.

4. L'Assemblea approva il piano programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7 (Patrimonio consortile e rapporti finanziari - Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di trasformazione - Durata e scioglimento)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono così disciplinati.

2. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, che allo stesso residuano per effetto della "trasformazione per scissione" ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 20 Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, secondo i valori di stima per essi indicati.

3. Per effetto della "trasformazione per scissione", il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di bacino esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc..) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio, nominativamente indicato nella deliberazione di trasformazione.

4. A seguito della trasformazione suddetta, resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano alla società di capitali, soggetto proprietario degli stessi.

5. Ove sussistono rapporti di concessione, il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

6. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

7. Il Consorzio di bacino ha durata prevista dalla preesistente convenzione (10 novembre 2028), fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

8. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio-

può essere prorogato per uguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

9. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

-----TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE-----

Art. 8 (Informazione)-----

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 9 (Accesso, partecipazione e azione popolare)-----

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino ad approvazione di apposito regolamento del Consorzio, da effettuarsi entro un anno dall'atto di trasformazione e dall'approvazione dello Statuto medesimo.


Art. 10 (Garanzie per gli utenti)-----

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalla legge e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta di servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico - imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungi-



mento degli obiettivi posti dalla legge e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.-----

5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei Servizi, da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto-gestore per inesatto o ritardato adempimento.-----

Art. 11 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)-----

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.-----

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.-----

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.-----

-----TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO-----

Art. 12 (Organi del Consorzio)-----

1. Sono organi del Consorzio: l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei conti.-----

2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dall'Assemblea consortile.-----

Capo I - Assemblea-----

Art. 13 (Funzioni)-----

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea, e comunicati agli enti consorziati, lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione.-----

2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, che dura in carica fino alla sua sostituzione, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i Componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i-

rappresentanti dell'Assemblea presso altri enti, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi.-----

3. L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina un Ufficio di Presidenza composto da non più di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente medesimo.-----

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente dell'Assemblea è sostituito dal componente espressione dell'ente consorziato con maggior numero di abitanti.-----

Art. 14 (Convocazione dell'Assemblea)-----

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.-----

2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero dal 30% (trenta per cento) dei Comuni consorziati, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.-----

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, cinque giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.-----

La convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica.-----

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio e sul sito Internet. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.-----

Art. 15 (Sessioni e sedute)-----

1. L'Assemblea si riunisce: in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.-----

2. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.-----

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio ed almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 (ventiquattro) ore dalla data della prima adunanza, andata deserta, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentate ed almeno un-

quinto dei componenti l'Assemblea.-----

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del piano programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.-----

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, anche con funzioni giuridico-amministrative, il quale cura la redazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza od impedimento, il Segretario è sostituito da altro dipendente del Consorzio o da altro Segretario di un Comune Consorziato, designato dal Presidente dell'Assemblea.-----

Art. 16 (Funzionamento)-----

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, e la maggioranza dei rappresentanti degli enti consorziati presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.-----

2. Anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 15, comma 4.-----

3. Alle deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio Comunale, salva diversamente previsto dal presente Statuto.-----

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, ai fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 (trenta) giorni dalla conseguita loro esecutività.-----

Art. 17 (Composizione dell'Assemblea)-----

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da un proprio delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa.-----

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.-----

Capo II - Consiglio di Amministrazione-----

Art. 18 (Funzioni)-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dall'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi e l'adozione di regolamenti ed atti concernenti l'ordinamento degli

uffici e dei servizi.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri medesimi, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.-----

In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, le loro mansioni saranno svolte dal Consigliere in carica più anziano di età.-----

Art. 19 (Convocazione e funzionamento)-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, anche via telefax o posta elettronica, almeno due giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.-----

Con il consenso di tutti i componenti, è altresì ammessa la convocazione telefonica.-----

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio.-----

L'elenco delle deliberazioni adottate è trasmesso mensilmente al Presidente dell'Assemblea consortile. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.-----

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene il Segretario con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione.-----

In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito da un altro dipendente del Consorzio o da altro Segretario di un Comune Consorziato, designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.-----

Art. 20 (Composizione e nomina)-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da 6 (sei) Consiglieri, eletti, per un periodo di 5 (cinque) anni, dall'Assemblea per appello nominale.-----

Per il primo Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può stabilire, all'atto della nomina, una durata inferiore.-----

2. I Comuni sede di impianto e/o trattamento devono essere rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione fino alla data di comunicazione di definitiva chiusura della discarica/impianto (Decreto Legislativo n. 36/2003 art. 12-comma 3).-----

Nel caso in cui lo stesso impianto/discarica sorga eccezionalmente su territorio di più Comuni, i medesimi, in accordo tra loro, esprimono per il primo mandato un membro per cia--



scun Comune, e per i mandati successivi un solo membro.-----

3. Il Presidente ed i Consiglieri sono scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno, tra coloro che hanno i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e posseggono una speciale competenza tecnica o amministrativa, o per studi compiuti, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, oppure per uffici ricoperti, debitamente documentati.-----

4. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessati agli stessi.-----

5. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri avviene a scrutinio palese (a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione), sulla base di proposte sottoscritte dai portatori di almeno un quinto delle quote di partecipazione ed almeno un quinto dei Comuni facenti parte del Consorzio, contenenti i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e Consigliere. Le proposte contengono altresì l'indicazione dei programmi e degli obiettivi da perseguire e devono essere presentate al momento della seduta assembleare con la documentazione dei requisiti dei candidati.-----

6. Il Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.-----  
Art. 21 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)-----

1. Entro la scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di 45 giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificatamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità ed urgenza.-----

2. Nel caso in cui l'assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.-----

3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di Amministrazione decade; tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.-----

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge, di Statuto o di regolamento, o alle direttive dell'Assemblea, ovvero il suo comportamento pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consorziata, su motivata proposta di un terzo dei componenti l'Assemblea stessa, previa diffida e richiamo all'osservanza dei suddetti obblighi, e qualora il Consiglio di Amministrazione



persista nel violarli, ne delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi.

La proposta di scioglimento deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione, il quale, nel termine di dieci giorni, può presentare controdeduzioni.

La deliberazione di scioglimento deve essere motivata ed adottata con l'intervento dei due terzi dei componenti l'Assemblea ed a maggioranza assoluta.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea consortile.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati decaduti dall'Assemblea in caso di sopravvenute cause di ineleggibilità a Consigliere comunale, o cause di incompatibilità e queste ultime non siano rimosse.

#### Capo III - Presidente del Consorzio

##### Art. 22 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio; presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative di informazione di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

#### Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti

##### Art. 23 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un quinquennio.

2. Il revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta utile.

4. Per quanto non previsto, si applicano le norme vigenti

per gli Enti Locali.-----

Art. 24 (Segretario del Consorzio e personale)-----

1. Il Presidente del Consorzio nomina, tra i segretari comunali dei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per il Comune.-----

2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.-----

Art. 25 (Direttore. Nomina e requisiti)-----

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione dell'Assemblea che ne definisce requisiti e funzioni, nominare il Direttore.-----

----TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI-----

Art. 26 (Gestione economico-finanziaria e contabile)-----

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.-----

2. Si applicano al Consorzio di Bacino le norme in materia di finanza e contabilità delle aziende speciali, in quanto compatibili.-----

Ai futuri dipendenti si applicherà il contratto nazionale Federambiente.-----

La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva nell'ambito delle finalità sociali.-----

3. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.-----

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.---

Art. 27 (Investimenti e contratti)-----

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma, il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.-----

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.-----

Art. 28 (Disposizioni finali)-----

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto, si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.-----

In originale firmato: GERMANO TOSETTI - RAFFAELLA RICARDONE-NOTAIO (vi è sigillo).-----

A questo io RAFFAELLA RICARDONE, notaio in Alessandria, che  
la presente copia, scritta su .....18..... fogli,  
è conforme all'originale.

Si lascia per .....uso consentito.....

**Alessandria,**

A handwritten signature in cursive script, reading "Raffaella Ricardone". The signature is written in black ink and is positioned to the left of a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature's flourish.

